



CITTA' DI ARPINO

Provincia di Frosinone

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg. Data 29/04/2016	OGGETTO: "Regolamento per l'Applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI: approvazione modifiche"
----------------------------------	---

L'anno *duemilasedici* il giorno *ventinove* del mese di *aprile*, alle ore *20.00* in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
REA Renato	X		QUADRINI Gianluca	X	
MARTINO Rachele	X		CAPUANO Lara		X
OLINI Andrea	X		RABOTTI Francesco	X	
QUADRINI Margherita	X				
POLSINELLI Valentina	X				
SERA Massimo	X				
BRANCA Teresa	X				
CHIETINI Andrea	X				

Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i Signori consiglieri: Capuano Lara
In carica n. 11	

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. **Quadrini Margherita** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale **Dott.ssa Marinella Di Vito**;
- La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i signori: Olini A., Quadrini M., Quadrini G.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Margherita Quadrini invita i consiglieri a procedere alla disamina del seguente punto all'ordine del giorno ed apre la discussione.

Il Consigliere Gianluca Quadrini preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza di cui fa parte perché l'Amministrazione si poteva impegnare per la diminuzione delle imposte e tasse da pagare.

Il Consigliere Andrea Chietini, chiesto ed ottenuto di parlare, precisa che per quanto riguarda il tributo TARI l'amministrazione Comunale ha lavorato per la riduzione dei costi al fine della diminuzione delle tariffe. Per TASI ed IMU la riduzione delle aliquote non era consentita dalla normativa vigente stante la procedura in atto di riequilibrio finanziario dell'Ente. Va considerato e sottolineato che grazie agli aggiornamenti normativi introdotti dal Governo Renzi con l'ultima legge di stabilità, nell'anno 2016 i cittadini godranno di una significativa riduzione delle imposte locali consistente nella totale abolizione dell'IMU e TASI per la prima casa, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9 ossia abitazioni signorili, ville e castelli, e del sostanziale dimezzamento delle imposte sulle seconde case nello stesso territorio comunale date in comodato d'uso gratuito a familiari entro il primo grado.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 marzo 2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16/09/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 06/07/2015 di approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – sezione TARI;

RITENUTO OPPORTUNO apportare delle modifiche al regolamento vigente riscrivendo l'articolo 19 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001;

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTI i pareri resi entrambi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi del Regolamento dei controlli interni;

VISTO il parere reso dal Revisore Unico dell'Erte, a norma dell'art. 239 del D.Lgs n. 267 del 2000;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Quadrini G. e Rabotti F.) e astenuti n. //, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) - sezione TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 16/09/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 06/07/2015, relativamente all'articolo 19, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- 4) di dare atto che le scadenze sono determinate al 31 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre;
- 5) di inviare il presente atto in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.


Successivamente stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari n. // e astenuti n. 2 (Quadrini G. e Rabotti F.) espressi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTA DI ARPINO

Provincia di Frosinone



Verbale n 09 del 23/04/2016

Oggetto: Parere sull' "approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale sezione TARI"

L'anno 2016, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 10,00 il Revisore Unico dott. Patrizia Prado esamina la documentazione ricevuta in stesura definitiva tramite posta elettronica in data 22/04/2015 relativa al regolamento comunale per l'applicazione della imposta comunale unica

IL REVISORE UNICO

Visto l'art 1 comma 639 della legge n 147 /2013 che ha istituito dal 2014 l'imposta comunale unica

Visto il regolamento comunale nel quale vengono indicati i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe in relazione alle utenze domestiche

Visti i termini per la richiesta di riduzioni ed esenzioni e considerato il limite massimo per il finanziamento delle agevolazioni e i criteri adottati per l'accesso a tali agevolazioni

Preso atto che:

- i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate in termini quantitativi e qualitativi
- tali regolamenti devono essere approvati entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione
- IL'Ente ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche al regolamento vigente esplicitamente all'art 19


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei servizi finanziari ai sensi degli articoli 49, 1 comma e 147 bis del D.Lgs n 267/2000 così come modificato dall' art.3 della legge n. 131/2012

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto

Il Revisore Unico

Patrizia Prado



COMUNE DI ARPINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

Sezione TARI

Art. 19 – Riduzioni ed. esenzioni

- 1) E' istituito un fondo commisurato nella misura massima di € 15.000,00 per il finanziamento di agevolazioni:
 - a) L'agevolazione sarà concessa per le utenze domestiche adibite ad abitazione principale occupate/detenute/possedute da nuclei familiari costituiti da componenti soggetti d'imposta, non fiscalmente a carico di altri soggetti, la cui graduatoria è effettuata in base all'ISEE. Non sono ammesse domande con ISEE dell'anno precedente superiore ad € 6.000,00.
 - b) L'agevolazione è totale, comunque nei limiti degli stanziamenti previsti di € 15.000, per i nuclei familiari che abbiano ISEE dell'anno precedente pari a massimo € 3.000, con priorità ai nuclei con ISEE più bassi, e siano privi di occupazione e reddito, di qualsiasi natura, al momento di presentazione della domanda.
 - c) In subordine l'agevolazione è del 50%, comunque nei limiti degli stanziamenti massimi previsti di € 15.000, per i nuclei familiari che abbiano ISEE dell'anno precedente pari a massimo € 3.000, con priorità ai nuclei con ISEE più bassi.
 - d) In subordine l'agevolazione è del 20%, comunque nei limiti degli stanziamenti massimi previsti di € 15.000, per i nuclei familiari che abbiano ISEE dell'anno precedente pari a massimo € 6.000, con priorità ai nuclei con ISEE più bassi.

Per accedere a tali agevolazioni occorre presentare apposita dichiarazione con allegato modello ISEE entro la data fissata in apposito avviso pubblico.
- 2) La tariffa si applica nella misura di 1/3 per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale condizione deve essere dichiarata con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21.
- 3) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari al 20 per cento per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche che non siano soggette a tariffa giornaliera.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa *Maria* Di Vito



IL PRESIDENTE

Avv. *Margherita* Quadri

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale li, 20 MAG. 2016.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Franca Sacchetti

Prot 4865

Contro la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o 120 giorni al Presidente della Repubblica

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
CUI N. 448 DI REPERTORIO
RAF 20-05-16 AL 04-06-16
L'INCARICATO
[Signature]